



**D.R. n. 311**

**OGGETTO: emanazione del Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia**

**IL RETTORE**

- VISTA** l'art. 21 della legge 183 del 4 novembre 2010
- VISTO** lo statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 1604 del 29.12.2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10.01.2012, ed in particolare l'art. 67;
- VISTO** il D.R. n. 147 del 18 febbraio 2013 di costituzione del Comitato Unico di Garanzia
- VISTA** la deliberazione n. 47 del 25 marzo 2014 con la quale il Senato Accademico ha approvato il "Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia" autorizzando il Rettore ad emanare con proprio Decreto il predetto Regolamento;
- VISTA** la bozza del "Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia" dell'Università del Salento nel testo approvato dal Senato Accademico con la succitata delibera n. 47 del 25.3.2014;
- RITENUTO** opportuno approvare il predetto "Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia" e procedere all'emanazione dello stesso;
- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare l'articolo 50;

**DECRETA**

**ART.1** Per le motivazioni indicate in premessa emanare il "Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia", nel testo allegato (all. 1) che costituisce parte integrante del presente Decreto (All. 1).

**ART.2** Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative- Organi Collegiali".

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alla prossima seduta del Senato Accademico.

Lecce, 02 aprile 2014

f.to **IL RETTORE**  
(*Prof. Vincenzo Zara*)



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE LEGALE,  
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI  
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

*Alla Raccolta*

*Alla comunicazione del SA*

*Al CUG*

*Ai Dipartimenti*

*Alle Facoltà*

*Ai Centri di servizio*

*Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale*

*All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa*

*All'Ufficio Documentazione e Archivi*



## Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia

(approvato con deliberazione n. 1 del 10 settembre 2013)

### Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia dell'Università del Salento (di seguito CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito con l'art. 67 dello Statuto dell'Autonomia dell'Università del Salento, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come modificato dall'articolo 21 della legge 4 novembre 2010 n. 183 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 4 marzo 2011.

### Art. 2 – Durata, composizione e Sede

1. Il CUG dura in carica quattro anni e i suoi componenti continueranno a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo.
2. La composizione ai sensi dell'art. 67 dello Statuto dell'Università del Salento assicura funzioni in favore di tutti i soggetti della comunità universitaria.
3. Il CUG dispone di strumenti atti a pubblicizzare la sua attività e le sue iniziative.
4. Il Comitato dispone di una sala idonea per lo svolgimento delle proprie sedute e di attrezzature necessarie al funzionamento. Tutti gli uffici e gli organi dell'Ateneo forniscono al Comitato dati e informazioni necessari a garantirne l'effettiva operatività.
5. Per lo svolgimento delle proprie attività, il CUG usufruisce del supporto di collaboratori e collaboratrici, esperti/e e personale dedicato, con modalità che verranno definite di concerto con gli uffici preposti.

### Art. 3 – Compiti del Comitato

Il CUG:

1. esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 57, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 21 della legge 183/2010, dalla direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità e dello Statuto dell'Università del Salento.
2. opera per il benessere lavorativo ed organizzativo del Personale dell'Ateneo salentino, sulla base anche delle attività poste in essere dai preesistenti Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e del Comitato Pari Opportunità.
3. propone piani di azioni positive per favorire le parità di trattamento sul lavoro e la cultura delle pari opportunità.
4. propone azioni atte a rimuovere gli ostacoli che impediscono a tutti gli studenti e a tutte le studentesse di raggiungere i gradi più alti degli Studi, con particolare riferimento agli Studenti a tempo parziale e agli studenti diversamente abili.
5. fornisce pareri sui piani di formazione del personale, orari di lavoro, forme di flessibilità lavorative e interventi di conciliazione vita-lavoro e nelle materie oggetto di contrattazione integrativa che rientrano nelle proprie competenze.





□

□

6. verifica gli esiti delle azioni positive, progetti e buone pratiche in materia di pari opportunità; delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio dei lavoratori; delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro; l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro.

#### Articolo 4 – Compiti del Presidente e attività interne

1. Il Presidente del Comitato eletto tra i componenti a maggioranza degli aventi diritto rappresenta il Comitato, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendo l'ordine del giorno anche sulla base delle indicazioni dei componenti.  
Il Presidente del Comitato può chiedere di essere ascoltato dal Senato accademico, dal Nucleo di valutazione, dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio degli studenti, dalla Consulta del personale tecnico-amministrativo.
2. Nello svolgimento delle proprie attività il CUG può operare in commissioni o gruppi di lavoro, definiti sulla base delle conoscenze ed esperienze sulle materie da trattare dei singoli componenti.
3. Il Presidente, sentito il Comitato, può designare, tra i componenti, un coordinatore per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il coordinatore svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine coordina e cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce all'organo e formula proposte di deliberazione.
4. Per la trattazione di argomenti che richiedano la presenza di esperti nelle materie di cui al precedente art. 3, alle riunioni, possono partecipare soggetti esterni al comitato purché abbiano conoscenze ed esperienze in materia, ivi comprese le pari opportunità e il contrasto ai fenomeni di mobbing e di discriminazione.

#### Articolo 5 – Convocazioni

1. Il CUG si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi, mediante convocazione comunicata con preavviso di almeno sette giorni. Il CUG può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del Presidente o di almeno un quinto dei componenti, con un preavviso di almeno cinque giorni.
2. La convocazione viene effettuata via e-mail.
3. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. La richiesta di inserimento di argomenti nell'ordine del giorno possono provenire altresì da almeno un quinto dei componenti.
4. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora della convocazione.

#### Articolo 6 – Deliberazioni

1. Il CUG può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.
3. Le funzioni di segretario sono stabilite dal Comitato, sulla base dei componenti presenti.

□



4. Delle riunioni dell'organo viene redatto apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario. Chiunque intenda fare inserire a verbale una propria dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al segretario entro 48 ore.
5. Le deliberazioni approvate sono inoltrate al rettore e al direttore generale per quanto di competenza.
6. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica.
7. Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al titolo quarto del Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con D.R. n. 761 del 15/06/2013.

#### Articolo 7 – Relazione annuale

1. Il Presidente del Comitato redige entro il 30 marzo di ogni anno una relazione riferita al personale dell'Ateneo, per l'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e al mobbing.
2. La relazione è trasmessa al Nucleo di valutazione e al Senato accademico. La relazione è divulgata nelle forme previste dalla legge.

#### Art. 8 – Attività di comunicazione e di informazione

1. Il CUG informa periodicamente sulle proprie attività e proposte attraverso un'area dedicata sul portale web dell'Università del Salento.
2. La relazione ex art. 6 del presente regolamento verrà pubblicata nell'area dedicata usufruibile da tutto il personale dell'Ateneo Salentino.

#### Art. 9 – Fondi di funzionamento

1. Il CUG avanza al Consiglio di Amministrazione richiesta di destinazione di un fondo annuo per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'organo, il cui ammontare è definito in sede di bilancio di previsione.



